

Intepretazione Contrattuale sulla decorrenza del periodo di comporta in caso di passaggio di CCNL

(Rif. CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C., ha ricevuto da un'Azienda la seguente richiesta:

*** Quesito ***

“Per un Lavoratore assunto con CCNL Turismo - Confcommercio nel mese di novembre 2015, transitato dal 1° aprile 2018 al CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” - ANPIT, che ebbe a fare 157 giorni di malattia dal 15 marzo al 18 agosto del 2016 e 48 giorni di malattia nei mesi di ottobre - novembre 2018, si chiede quale sia la disciplina applicabile ai fini della valutazione del periodo di comporta contrattuale. In particolare, si chiede di precisare la data di decorrenza del calcolo del comporta che, nel caso di specie, è nell'arco temporale mobile di 5 anni, decorrenti a ritroso dall'inizio dell'ultimo episodio morboso”.

Giusti i dati ricevuti, questa Commissione Bilaterale emette la seguente Intepretazione in materia di decorrenza del periodo di comporta in caso di passaggio di CCNL, riferita al CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” sottoscritto a Roma il 23 maggio 2017 tra le Associazioni Datoriali ANPIT e AIAV, CIDECA, Confimprenditori, PMI Italia e UAI Terziario e l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, di seguito detto CCNL “Turismo CISAL Terziario”.

*** Intepretazione della Commissione Bilaterale ***

Questa Commissione Bilaterale ritiene che il periodo di malattia trascorso nella vigenza del previgente CCNL Turismo - Confcommercio, il quale prevedeva comporta fino a 180 giorni di malattia per ogni anno di calendario, sia già stato compiuto e non sia più cumulabile con i successivi periodi di malattia intervenuti con l'applicazione del citato CCNL “Turismo CISAL Terziario”.

Diversa valutazione avrebbe avuto una malattia in corso all'atto del passaggio di CCNL riferentesi al medesimo anno di calendario nel quale tale passaggio fosse avvenuto.

In conclusione, nel caso proposto, il Lavoratore avrà diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di **90 (novanta) giorni solari**, continuati o frazionati fino a due anni di anzianità, intesa come anzianità applicativa del CCNL “Turismo CISAL Terziario” (ovvero dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2020), incrementati successivamente di **30 (trenta) giorni solari**, per ogni anno lavorato dopo il predetto biennio (dal 1° aprile 2020, ovviamente in costanza di rapporto di lavoro).

Pertanto, l'arco temporale mobile di misurazione del periodo di comporta per il Lavoratore in questione non sarà di cinque anni a ritroso dall'inizio dell'ultimo episodio morboso, perché in tale periodo complessivo cade anche l'applicazione di altro CCNL, ma esso potrà essere calcolato a ritroso dalla data d'inizio dell'episodio morboso in corso fino alla data di decorrenza dell'applicazione del CCNL “Turismo CISAL Terziario” e, quindi, dal 1° aprile 2018.

Infine, questa Commissione Bilaterale ricorda che i diritti del Lavoratore in caso di malattia non si limitano alla sola conservazione del posto ed al correlato trattamento economico, ma comprendono anche l'integrale applicazione della disciplina contrattuale prevista in materia che, a titolo esemplificativo, si riporta in sintesi:

- diritto a richiedere l'aspettativa non retribuitiva ex art. 160 del CCNL;
- diritto alle prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e Assicurate Invalità e Vita, erogate dalla Gestione Speciale dell'Ente Bilaterale En.Bi.C., tramite la Mutua MBA (vedasi artt. 170 - 179 del CCNL).


Restano comunque applicabili le eventuali diverse condizioni pattuite in sede aziendale all'atto del passaggio di CCNL, purché concordate mediante Accordo Aziendale di Secondo Livello, confermato da Referendum Aziendale tra tutti i Lavoratori interessati, od Accordo Individuale Assistito.

Roma, 2 gennaio 2018.


L., C. e S.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

